



Comune di Scordia

Provincia di Catania

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE.

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 21.03.2000 vistata dal CO.RE.CO Sez. Regionale nella seduta del 20.04.2000 con decisione n. 2426/1862

- ART. 1 -** In virtù dell'art. 5 della L.R. n. 21 del 15.01.92 il comune istituisce il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.
- Detto servizio è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento, oltre che dalla legge 15.01.92 n. 21 e dalla L.R. 06.04.96 n. 29.
- ART. 2 -** Le autorizzazioni per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente saranno rilasciate a tutti coloro che ne faranno richiesta e che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 6 del presente Regolamento.
- ART. 3 -** Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap.
- Tutti coloro che esercitano detto servizio devono attrezzare le autovetture per il trasporto di simili soggetti.
- ART. 4 -** Per servizio pubblico di autonoleggio da rimessa con conducente s'intende quello esercitato con autovetture, munito di regolare licenza di circolazione, che svolgono il trasporto di persone su apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle autorimesse.
- ART. 5 -** Per esercitare il suddetto servizio occorre regolare autorizzazione rilasciata dall'Autorità Comunale.
- ART. 6 -** Chi intende ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico da rimessa con conducente deve farne apposita richiesta (in bollo) al Sindaco.
- Nella domanda occorre indicare le generalità, il numero ed il tipo dell'autovettura che si intende adibire a detto servizio e l'ubicazione della rimessa.
- Nella domanda si dovrà indicare se l'Autorizzazione è chiesta per esercitare il servizio di persona o a mezzo di autista dipendente.
- Se il servizio viene effettuato a mezzo di autista dipendente, se ne dovranno comunicare le generalità, anche dopo il rilascio dell'Autorizzazione, e si dovrà produrre al Comune copia della patente di guida. Il servizio di tali conducenti si intende fatto per conto ed in nome del titolare dell'Autorizzazione, ferma restando la loro responsabilità in ciò che li riguarda.
- Qualsiasi variazione verificatasi in ordine a quanto dichiarato in domanda deve essere comunicata entro 10 giorni all'Autorità Municipale, che rilascerà, se necessario, la nuova Autorizzazione. In mancanza di tale adempimento, l'Autorizzazione verrà immediatamente sospesa, salvo provvedimento di revoca.
- Alla domanda si deve allegare: certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad auto servizi pubblici non di linea tenuto presso la C.C.I.A.A., foglio complementare dell'autovettura, certificato penale e autocertificazione antimafia e copia della patente del tipo pubblico della categoria di appartenenza.
- ART. 7 -** Colui che esercita attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo, deve essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto presso la C.C.I.A.A.

- ART. 8** - Gli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente devono trovarsi in stato di buona conservazione e di decoro.
Se, a seguito di accertamento, non risulteranno in tale stato, sarà disposta la sospensione dell'Autorizzazione, con l'obbligo per il titolare di provvedere, entro un termine opportunamente fissato, alla messa in efficienza ed alla sostituzione dell'autoveicolo, sotto pena di revoca dell'Autorizzazione.
- ART. 9** - 1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
e) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
e) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alle lettere a) o b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 15.01.92 n. 21;
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.
- ART. 10** - L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sarà rilasciata attraverso bando di pubblico concorso a persone fisiche o giuridiche che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, nonché i requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
- ART. 11** - Non è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente in capo ad un medesimo soggetto.
- ART. 12** - Per poter ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il richiedente deve avere la disponibilità di una rimessa presso la quale far sostare l'autovettura.
- ART. 13** - Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, a parità di condizioni, costituisce titolo preferenziale l'aver esercito tale servizio per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi in qualità di sostituto o in qualità di dipendente di un'impresa di noleggio.
- ART. 14** - 1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
- ART. 15** - I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purchè questi ultimi siano iscritti nel ruolo dei conducenti tenuto presso la Camera di Commercio, in conformità a quanto prescritto dall'art. 230-bis del codice civile.
- ART. 16** - L'Autorizzazione, anche se rilasciata durante l'anno, è valida fino al 31 Dicembre di ogni anno. Essa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, se non intervengono speciali ragioni che lo vietano e se il titolare della stessa abbia osservato pienamente i compiti a lui spettanti, si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno e dovrà essere presentata per la vidimazione entro il 31 Gennaio di ogni anno.
- ART. 17** - Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza la regolare Autorizzazione dell'Autorità Comunale. Previa Autorizzazione di questa, l'autoveicolo fermo per riparazioni potrà essere sostituito, per un periodo massimo di mesi uno, con altro avente i requisiti prescritti.

ART. 18 - Il titolare dell'Autorizzazione di esercizio, in conformità delle prescrizioni dell'Autorità Municipale, ha il dovere e l'obbligo:

- a) di portare sempre sull'autovettura l'autorizzazione comunale, unitamente alla carta di circolazione, esibendola ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) d'indossare abiti decenti e trattare sempre con correttezza il pubblico; di serbare costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
- c) di curare l'esattezza e la completa regolarità del servizio degli autoveicoli di noleggio con conducente provvedendo a comunicare per iscritto, entro le ventiquattr'ore, al competente Ufficio, ogni eventuale sospensione dal servizio dell'autoveicolo, come pure la data in cui l'autoveicolo stesso riprende il proprio servizio;
- d) di tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, solidità e decoro;
- e) di osservare scrupolosamente le disposizioni di carattere igienico sia per gli autoveicoli posti in servizio, sia per quelli ricoverati in rimessa, sia per le rimesse stesse;
- f) di non trasportare un numero di persone superiore a quello massimo consentito dalle caratteristiche dell'autovettura;
- g) di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti autisti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché di rispettare i vigenti accordi interconfederali e le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei cennati contratti ed accordi;
- h) di provvedere al versamento, in favore del lavoratore dipendente autista, di tutti i contributi assicurativi ed assistenziali obbligatori, nonché di osservare rigidamente tutte le norme legislative in materia di rapporti di lavoro;
- i) di segnalare per iscritto al competente ufficio comunale, entro il termine perentorio di giorni dieci ogni cambiamento di abitazione e del pari ogni trasferimento dell'autorimessa, facendone curare la debita annotazione nel libretto autorizzazione in suo possesso.

ART. 19 - E' fatto divieto di stazionare con autovetture di noleggio da rimessa, sulle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.
In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che le autovetture sostino agli scali di arrivo in attesa di chi le ha noleggiate.

ART. 20 - L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere senz'altro:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine di mesi due dalla data di notifica della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione;
- b) per interruzione del servizio per un periodo superiore ai tre mesi, a meno che tale interruzione non sia previamente autorizzata dall'Autorità comunale;
- c) per esplicita dichiarazione di rinuncia dell'autorizzazione da parte del titolare;
- d) per morte del titolare dell'autorizzazione, salvo però quanto disposto dal comma 2 dell'art. 14 del presente Regolamento;
- e) per fallimento del titolare dell'autorizzazione, e qualora trattasi di società commerciale, per scioglimento e fallimento della stessa.

L'Autorità comunale, però, qualora il magistrato assegni un periodo di esercizio provvisorio nell'interesse dei creditori, potrà concedere, per lo stesso periodo di tempo dell'esercizio provvisorio, una proroga, prima di considerare decaduta l'autorizzazione di cui trattasi, fermo restando il principio della reintegrazione dell'autorizzazione di esercizio laddove intervenga un concordato debitamente omologato ed eseguito, oppure la revoca del provvedimento fallimentare.

In quest'ultimo caso l'Autorità municipale si riserva il diritto di regolare ex-novo l'autorizzazione di esercizio.

ART.21 - La sospensione dell'autorizzazione di esercizio verrà attuata dall'Autorità comunale mediante il ritiro dell'autorizzazione di cui trattasi, qualora il titolare dell'autorizzazione sospesa non la restituisca immediatamente al competente ufficio.

ART. 22 - Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento sarà adottata la procedura seguente:

- a) contestazione del fatto addebitato con lettera notificata contenente l'invito a presentare le proprie giustificazioni nel termine massimo di giorni dieci;
- b) emanazione del provvedimento di diffida o di sospensione da parte del Sindaco;
- c) adozione del provvedimento di revoca con deliberazione della Giunta Municipale.

- ART. 23** - Ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è vietato sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi.
E' tuttavia consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici.
- ART. 24** -Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.
- ART. 25** - Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta <noleggio> e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura <NCC.> inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
- ART. 26** - Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore.
Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
La prestazione del servizio non è obbligatoria.
- ART. 27** - Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento a quanto disposto dalla legge 15.01.92 n. 21, dalla L.R. 06.04.1996 n. 29 e da qualsiasi altra norma inerente la suddetta attività.